



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 182 DI DATA 15 Aprile 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Comunità delle Giudicarie - Centro integrato di Borgo Lares (TN), fraz. Zuclo, loc. Bersaglio. Rilascio di nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) per inclusione della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rifiuti
- 3 Allegato 2 - Emissioni in atmosfera
- 4 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 5 Allegato 4 - Tav. 1: Planimetria generale complessiva centro integrato
- 6 Allegato 5 - Tav. 2: Planimetria Centro Integrato e CRZ di Zuclo
- 7 Allegato 6 - Tav. 3.2: Planimetria stazione trasferimento sostanza organica - situazione nuova autorizzazione
- 8 Allegato 7 - Planimetria Centro Integrato - area nord
- 9 Allegato 8 - Tav. 4: Planimetria generale emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 827 di data 15 novembre 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2 (di seguito *Comunità*) relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti, sito in Borgo Lares (TN), fraz. Zuclo, loc. Bersaglio, sulle pp.ed. 394, 395 (con diritto di superficie sopra 398) e 399 C.C. Zuclo I, la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione alla messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, anche con eventuale selezione e raggruppamento (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13), ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (in seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

atteso che il Centro integrato è ripartito nelle seguenti zone operative, come riportate nelle planimetrie “*PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO – scala a vista*” e “*PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO – area a nord – scala a vista*” (ns. prot. n. 179185 di data 1 aprile 2015) allegate al suddetto provvedimento di AUT (Allegati rispettivamente 4 e 5):

- AREA A **capannone** (p.ed. 395 >----<): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e Centro di Raccolta Zonale (di seguito *CRZ*), per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi (capacità di stoccaggio istantanea complessiva pari a 342 m³, di cui 108 m³ di rifiuti pericolosi e 234 m³ di rifiuti non pericolosi);
- AREA B **tettoia** (p.ed. 395 >----<): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, *CRZ*, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento (capacità di stoccaggio istantanea complessiva di rifiuti non pericolosi pari a 1.670 m³);
- AREA C **piazzale di manovra e parcheggio container, intorno alla tettoia** (p.ed. 395 >----<): area di transito e manovra dei mezzi, parcheggio dei container vuoti e stazionamento dei container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;
- AREA D **palazzina uffici/servizi** (p.ed. 395 >----<);
- AREA F **piazzale sterrato** (p.ed. 394): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;
- AREA G **piazzale asfaltato e manufatto in legno** (p.ed. 394): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;

considerato che la potenzialità del Centro integrato autorizzata con il provvedimento alla gestione di rifiuti di cui alla precedente lettera a) prevede una capacità istantanea complessiva pari a 1.670 m³ e una potenzialità operativa complessiva pari a 14.600 t/anno così ripartita:

FUNZIONE	POTENZIALITÀ AUTORIZZATA
Centro Raccolta Zonale (<i>CRZ</i>)	100 t/anno
Struttura a supporto delle raccolte differenziate	8.500 t/anno
Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati	6.000 t/anno

vista la domanda di nuova AUT presentata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., dalla Comunità in data 27 febbraio 2025 (ns. prot. n. 170477) e integrata in data 11 marzo 2025 (ns. prot. n. 212664 del 13 marzo 2025), relativamente al predetto Centro integrato, motivata, in particolare, dalle seguenti richieste:

- 1) realizzazione di una nuova postazione di stoccaggio dei rifiuti, denominata "AREA B2", nella parte sud-ovest del Centro integrato, della superficie di circa 100 m², costituita da tre box realizzati con blocchi di calcestruzzo (tipo "beton block") sovrapposti per un'altezza pari a circa 3 m, dotati di copertura del tipo "copri e scopri" costituito da uno specifico telo impermeabile ad avvolgimento manuale; la pavimentazione è in calcestruzzo industriale e, vista la mancanza di una copertura, la movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) può avvenire solo in assenza di precipitazioni atmosferiche; di conseguenza, l'area sinora indicata come AREA B della tettoia viene ridenominata "AREA B1";
- 2) realizzazione di una nuova postazione di stoccaggio dei rifiuti, denominata "AREA B3", nel quadrante ovest del Centro, della superficie di circa 100 m², all'interno della quale i rifiuti vengono stoccati in container dotati di apposita copertura; la pavimentazione è in calcestruzzo industriale e, vista la mancanza di una copertura, la movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) può avvenire solo in assenza di precipitazioni atmosferiche; di conseguenza, l'area sinora indicata come AREA B della tettoia viene ridenominata "AREA B1";
- 3) spostamento di alcuni depositi di rifiuti tra l'area A e le aree B1-B2-B3;
- 4) diversa ripartizione della capacità (m³) di stoccaggio istantanea di alcune singole tipologie di rifiuti, senza variazione del quantitativo complessivo autorizzato;
- 5) inserimento tra i rifiuti autorizzati nelle aree B1 e B2 del nuovo codice EER 15.01.05 *imballaggi in materiali compositi*;
- 6) attivazione del Centro integrato anche per la funzione di "centro di raccolta" di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;
- 7) inclusione nel compendio del Centro integrato della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) posta all'interno del perimetro della limitrofa discarica (parte della p.f. 438/1 C.C. Zuclo I), stazione di trasferimento attualmente gestita dalla ditta SOGAP S.r.l.;
- 8) cessazione dell'attività di pretrattamento (triturazione rompisacco e vagliatura meccanica) dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) presso la stazione di trasferimento di cui al punto precedente;
- 9) possibilità di gestire presso la stazione di trasferimento di cui al precedente punto 7) anche i rifiuti urbani biodegradabili da parchi e giardini (codice CER 20.02.01);
- 10) aumento della capacità istantanea complessiva della messa in riserva (operazione di recupero R13) dei rifiuti presso la stazione di trasferimento di cui al precedente punto 7) da 63 m³ a 200 m³, a seguito della dismissione della linea di pretrattamento dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense, come indicato al precedente punto 8);
- 11) inserimento tra le attività autorizzate presso il Centro integrato ampliato, dell'operazione di cernita dei rifiuti (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13);
- 12) aggiornamento della potenzialità complessiva del Centro integrato, conseguente all'inclusione nel compendio della stazione di trasferimento di cui al precedente punto 7); la potenzialità aggiornata risulta quindi la somma delle singole potenzialità dei due impianti (Centro integrato 14.600 + stazione di trasferimento dei rifiuti biodegradabili 4.800 = 19.400 t/anno);
- 13) cancellazione della suddivisione della potenzialità del Centro integrato tra le sue varie funzioni (CRZ, struttura a supporto delle raccolte differenziate e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili) in quanto non più necessaria in ragione di una più funzionale potenzialità complessiva del Centro;

preso atto inoltre dalle tabelle riepilogative comprese nella relazione tecnica allegata alla domanda in esame che per quanto riguarda il raggruppamento dei rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione identificati con i codici CER 17.06.04, 17.08.02 e 17.09.04 la Comunità intende commutare la loro gestione da attività di smaltimento D15/D13 ad attività di recupero R13/R12;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 94 di data 23 febbraio 2017, con la quale la ditta SOGAP S.r.l., con sede legale in Tre Ville (TN), fraz. Preore, via Cesena, 13, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, alla gestione della stazione di trasferimento richiamata al precedente punto 8), per l'esercizio dell'attività di messa in riserva, nel limite massimo di 72 ore, con pretrattamento di selezione, previa triturazione rompisacco e vagliatura meccanica (operazione di recupero R13), di rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08), per un volume massimo istantaneo di 68 m³ e un quantitativo massimo di 4.800 t/anno;

vista la determinazione dello stesso Dirigente n. 114 di data 7 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 183 di data 13 aprile 2017, con la quale la ditta SOGAP S.r.l. è stata altresì autorizzata, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera provenienti dalla predetta stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08);

atteso che al punto 19, lettera a), della predetta determinazione n. 114 di data 7 marzo 2017 è prescritto che *“la Ditta [SOGAP S.r.l.], almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'attività che dà luogo alla nuova emissione in atmosfera in forma diffusa D2, deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le date di messa in esercizio e di messa a regime. La messa a regime dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio”*;

vista la nota della ditta SOGAP S.r.l. pervenuta in data 13 marzo 2017 (ns. prot. n. 0146082 di data 14 marzo 2017) con la quale ha comunicato la data del 28 marzo 2017 per la messa a regime delle emissioni in atmosfera in forma diffusa D1 e D2 relative al reparto per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08);

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito *Regolamento*), il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 6 marzo 2025 (ns. prot. n. 0191464), con la quale:

- la domanda di nuova AUT è stata trasmessa **al Comune di Borgo Lares**, al fine della verifica, per i profili di competenza, della regolarità e della completezza della domanda e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, nonché, per conoscenza, **alla ditta SOGAP S.r.l.** in quanto attuale gestore della sopra richiamata stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense e titolare della relativa determinazione n. 94 di data 23 febbraio 2017;
- è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento dell'AUT, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- è stato chiesto al Sindaco del Comune di Borgo Lares (TN) di esprimere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il parere di competenza in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

vista la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica e gestione del territorio del Comune di Borgo Lares (TN) di data 26 marzo 2025, prot. n. 1197, pervenuta in data 27 marzo 2025 (ns. prot. n. 255143 di data 28 marzo 2025), con la quale comunica quanto segue: *“non è necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi e non ci sono altri titoli abilitativi già rilasciati fuori dall'ambito AUT da*

comunicare. Non sussistono elementi per i quali è necessario il rilascio di un nulla osta. Comunque per quanto di competenza si esprime parere favorevole”;

considerato inoltre che il Sindaco del Comune di Borgo Lares (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo a questo Settore di procedere prescindendo dal parere medesimo;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (di seguito *Piano*), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto in particolare il quarto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani – approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, il quale individua come Centro integrato tutta l’area della discarica di Zuclo, nonché le pp. ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396 e 658/1 in C.C. Zuclo I;

visto inoltre il quinto aggiornamento del Piano - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani – approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, per il quale *“Si prevedono dunque, dall’approvazione del presente Piano, soltanto due tipologie di centri di raccolta: 1. i centri di raccolta (CR) come definiti dal DM 8 aprile 2008; 2. i centri integrati (CI) che rientrano nella seguente definizione, aggiornata rispetto a quella riportata nel 4° aggiornamento”. Il Centro Integrato è un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l’ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all’ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l’ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa. Secondo queste indicazioni, tutti i centri esistenti sono stati ridefiniti come centri di raccolta – CR, se realizzati come ex Centri di Raccolta Materiali (CRM), o come Centri Integrati – CI se autorizzati, realizzati o semplicemente richiesti per la localizzazione come Centri di Raccolta Zonale (CRZ), stazioni di trasferimento o Centri Integrati. Nei centri integrati è quindi possibile realizzare, secondo le esigenze del Gestore, strutture analoghe agli ex CRZ, permettendo l’ingresso alle utenze domestiche e non domestiche; stazioni di trasferimento per qualsiasi tipologia di rifiuti per ottimizzare i flussi ed il loro trasporto; impianti o aree di lavorazione a servizio del gestore per ogni tipologia di rifiuto.”;*

visto il decreto del Giudice Tavolare del Tribunale di Trento – Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento (TN) di data 25 ottobre 2018, G.N. 3088/2018, trasmesso dalla Comunità con nota di data 6 novembre 2018, prot. n. 11515/3.1 (ns. prot. n. 660230 di data 6 novembre 2018), con il quale ha ordinato, tra l’altro, il frazionamento della p.f. 658/1 in C.C. Zuclo I nelle pp. ff. 658/1 e 658/3 e nella p.ed. 394 in C.C. Zuclo I;

considerato che il più sopra richiamato quinto aggiornamento del Piano ha individuato al capitolo 4 i *“CRITERI LOCALIZZATIVI”* per gli impianti recupero e/o smaltimento di rifiuti, stabilendo al sub-capitolo 4.8 che la verifica dei predetti criteri localizzativi deve essere fatta solo per nuovi impianti e per modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*, ed in particolare l’art. 19 (norme applicative dell’art. 67-bis del T.U.L.P.) il quale stabilisce al comma 2 che *“Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 66 del testo unico,*

la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
- b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;
- c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;
- d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
- e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti”;

ritenuto di poter accogliere senza osservazioni le modifiche di cui ai precedenti punti 1), 3), 4), 5), 6), 8), 9) e 13), in quanto reputate – per quanto di competenza – non sostanziali ai sensi della disciplina in materia di gestione di rifiuti e coerenti con le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (“*screening*”) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

visto l'Allegato IV *Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano* alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, richiamato al sopra citato art. 3, il quale stabilisce che sono da assoggettare a procedura di verifica:

- al punto 7, lettera t), gli “*impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*”;
- al punto 7, lettera z.a), gli “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- al punto 7 lettera z.b), gli “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]*”;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante “*Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti*”, e in particolare l'art. 6, comma 4, il quale – con riferimento ai CRZ e alle piattaforme, centri e altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale, di competenza comunale – stabilisce che “*I progetti dei centri e degli impianti di cui al presente articolo non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza provinciale*”;

considerato che, come più sopra richiamato, con il quinto aggiornamento del Piano (deliberazione di Giunta provinciale n. 1506 del 2022) la tipologia impiantistica del CRZ è stata definitivamente superata e ricompresa in quella più ampia e funzionale del Centro integrato, qual è l'impianto in oggetto, talché l'esclusione dalla procedura di VIA prevista dall'art. 6, comma 4, della L.P. 5/1998 non è più applicabile;

ricosciuto che dalla approvazione del quinto aggiornamento del Piano (deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022) l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti compresa nell'AUT non ha sinora subito modifiche;

vista la nota del Dirigente dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che “*sono da escludere dalle*

procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità [...] le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

sentita per le vie brevi l'Unità organizzativa per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale di questa Agenzia in merito alla condizione di cui alla lettera e) dell'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e ricevuta conferma circa la non sostanzialità delle seguenti modifiche richieste dalla Comunità, di cui ai punti precedenti:

modifica punto 2): in quanto di scarsa rilevanza per struttura e dimensione;

modifica punto 7): in quanto la stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili da includere nel compendio del Centro integrato è un impianto già esistente e presente all'interno dell'area localizzata nel Piano e al quale non vengono apportate modifiche sostanziali;

modifica punto 10): in quanto l'operazione di recupero R13 non è soggetta alla disciplina di VIA;

modifica punto 12): in quanto l'aumento di potenzialità è dato dalla mera unificazione del Centro integrato in oggetto con la stazione di trasferimento dei rifiuti urbani biodegradabili, entrambi già autorizzati e senza aumento delle singole potenzialità;

ritenuto che ricorrono le condizioni previste dal sopra citato art. 19 del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e pertanto l'autorizzazione ordinaria alla gestione di rifiuti ricompresa nell'AUT può essere modificata:

- senza la necessità della preventiva revisione della localizzazione dell'impianto nel Piano rifiuti;
- senza la necessità di sottoporre l'impianto alla preventiva procedura di VIA, evidenziando in ogni caso l'applicazione delle soglie di assoggettabilità stabilite dagli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

vista la nota dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di data 23 ottobre 2015 (prot. n. 0543328) con la quale sono state impartite ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio provinciale, tra i quali la Comunità, le indicazioni circa le operazioni di gestione dei rifiuti consentite nei CRZ, anche in forma di Centro integrati, nella quale viene chiarito che *“tra le operazioni indicate in allegato che possono essere effettuate nei CRZ non figurano la cernita e la miscelazione dei rifiuti in quanto tali operazioni si configurano, anche alla luce del parere formulato dall'ISPRA, non come elementari pretrattamenti sui rifiuti ma come vere e proprie operazioni di trattamento di recupero o di smaltimento, non in linea con quanto previsto dal Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti per tale tipo di impiantistica pubblica”;*

ritenuto pertanto di non accogliere la modifica di cui al precedente punto 11), in quanto in contrasto con quanto già comunicato ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio provinciale con la sopra richiamata nota di data 23 ottobre 2015 (prot. n. 0543328);

riconosciuta la necessità, invece, di confermare le attività di gestione dei rifiuti svolte nel Centro integrato per conformarle ai predetti indirizzi elaborati dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

ricordato che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

ricordato che l'attività di *selezione* effettuata sui rifiuti per asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazioni di stoccaggio (R13 o D15), in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura, la composizione e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ricordato che gli eventuali rifiuti di scarto prodotti dall'attività di *selezione* sopra descritta, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

ricordato che, in generale, il deposito promiscuo in un unico deposito di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni R13 e D15);

ricordato che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 e con l'operazione di smaltimento D13;

ritenuto di dover ribadire che il carico costituito da rifiuti raggruppati appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto inoltre doveroso confermare che l'eventuale attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) che nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (es. dispersione sul suolo e in falda, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Comunità devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

vista la nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione, competente in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di data 22 settembre 2016 (ns. prot. n. 496122), con la quale sono state fornite aggiornate indicazioni interpretative riguardo la gestione degli impianti pubblici di raccolta dei rifiuti, mirate a garantire una puntuale ed omogenea applicazione della pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani;

considerato che secondo la definizione data all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, il "centro di raccolta" è un' "area presidiata ed allestita (...) per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

visto il D.M. 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

atteso che l'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i Centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da "aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

atteso altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che "il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 [ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120]";

considerato che dalla lettura coordinata degli artt. 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008, si evince che la fattispecie del "Centro di raccolta" di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio provvisorio soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

considerato, inoltre, che l'attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del Centro integrato di Monclassico, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente determinazione;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che "... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale";

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici sono esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

atteso che alla lettera a) delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 *Emissioni in atmosfera* all'AUT vigente, intestata alla Comunità e relativa al Centro integrato in oggetto, è prescritto che "**Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio della nuova attività autorizzata che dà luogo alla nuova emissioni in atmosfera in forma diffusa DI**, la Comunità, **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Borgo Lares (TN)

territorialmente competente la data di messa in esercizio e di messa a regime. La messa a regime dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio”;

atteso che agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli non è pervenuta dalla Comunità alcuna comunicazione in merito alla messa in esercizio e a regime della predetta nuova emissione in atmosfera in forma diffusa, ridenominata “D2” nella documentazione tecnica allegata alla domanda in nuova AUT in esame, talché detta prescrizione debba essere confermata anche nel presente provvedimento,

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio della nuova AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche e gestionali proposte dalla Comunità ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

stabilito di disporre altresì la revoca delle seguenti determinazioni sopra richiamate, in quanto superate dal presente provvedimento;

- determinazione n. 827 di data 15 novembre 2021 rilasciata alla Comunità delle Giudicarie (gestione rifiuti);
- determinazione n. 94 di data 23 febbraio 2017 rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. (gestione rifiuti);
- determinazione n. 114 di data 7 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 183 di data 13 aprile 2017, rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. (emissioni in atmosfera);

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni e le condizioni stabilite nella sopra citata determinazione n. 827 di data 15 novembre 2021, secondo le considerazioni ivi riportate, integrate con quanto di seguito riportato;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, rappresentata legalmente dalla sig.ra Longo Lorenza, la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti, sito in Borgo Lares (TN), fraz. Zuclo, loc. Bersaglio, sulle pp.ed. 394, 395 (con diritto di superficie sopra 398), 399 e 438/1 (parte) C.C. Zuclo I, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione alla messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, anche con eventuale selezione e raggruppamento (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13), ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) valutazione di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, le seguenti determinazioni in quanto superate per le motivazioni indicate in premessa:
 - a) determinazione n. 827 di data 15 novembre 2021 rilasciata alla Comunità delle Giudicarie (gestione rifiuti);
 - b) determinazione n. 94 di data 23 febbraio 2017 rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. (gestione rifiuti);
 - c) determinazione n. 114 di data 7 marzo 2017, così come modificata con determinazione n. 183 di data 13 aprile 2017, rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. (emissioni in atmosfera);
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell’Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

- 5) di dare atto che l'autorizzazione alla gestione di rifiuti, di cui alla lettera a) del punto 1), **non comprende la gestione del Centro integrato nella sua funzione di Centro di Raccolta** di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- 6) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 14) di dare atto che la Comunità delle Giudicarie, in quanto ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione dei rifiuti di cui al presente provvedimento;

- 15) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 16) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 17) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 18) di trasmettere copia della presente determinazione alla Comunità delle Giudicarie, alla ditta SOGAP S.r.l., al Comune di Borgo Lares (TN) territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 19) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 20) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio con eventuale selezione (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale raggruppamento (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni

- a) Il Centro integrato è ripartito nelle seguenti zone operative, come riportate negli elaborati “*Tav. 1 PLANIMETRIA GENERALE COMPLESSIVA CENTRO INTEGRATO*” (ns. prot. n. 170477 di data 27 febbraio 2025), “*Tav. 2 PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO e CRZ DI ZUCLO*” (ns. prot. n. 170477 di data 27 febbraio 2025), “*PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO – area nord*” (ns. prot. n. 179185 di data 1 aprile 2015) e “*Tav. 4 PLANIMETRIA GENERALE EMISSIONI IN ATMOSFERA*” (ns. prot. n. 170477 di data 27 febbraio 2025) allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegati rispettivamente 4, 5, 7 e 8):
- AREA A – *CAPANNONE* (p.ed. 395): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
 - AREA B.1 – *TETTOIA* (p.ed. 395): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi urbani e speciali, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento;
 - AREA B.2 – *DEPOSITO COMPARTIMENTATO COPERTO* (p.ed. 395): area in calcestruzzo industriale di circa 100 m², costituita da tre box realizzati con blocchi di calcestruzzo (tipo *beton block*) sovrapposti per un'altezza pari a circa 3 m, dotati di sistema di copertura del tipo “copri e scopri” con telo impermeabile ad avvolgimento manuale. Considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti e la mancanza di una copertura fissa, la movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) può avvenire solo in assenza di precipitazioni atmosferiche. Nel tempo restante i box devono restare coperti;
 - AREA B.3 – *AREA STOCCAGGIO IN CONTAINER* (p.ed. 395): area in calcestruzzo industriale di circa 100 m², costituita da uno spazio all'interno del quale i rifiuti vengono stoccati in container dotati di apposita copertura. Considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti e la mancanza di una copertura fissa, la movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) può avvenire solo in assenza di precipitazioni atmosferiche. Nel tempo restante i box devono restare coperti;
 - AREA C – *SPAZIO DI MANOVRA E PARCHEGGIO CONTAINER* (p.ed. 395-399): superficie pavimentata in calcestruzzo industriale con sistema di raccolta delle acque meteoriche e scarico a dispersione previo trattamento con disoliatore. utilizzata per il transito degli automezzi, lo stazionamento dei container vuoti e di quelli pieni (opportunamente coperti) in attesa di essere caricati sui mezzi per il trasporto verso gli impianti di destino;
 - AREA D – *STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA* (p.ed. 438/1): edificio chiuso su tutti i lati e accessibile per mezzo di portoni sezionali automatizzati, con una porzione a quota ribassata accessibile tramite rampa carrabile, destinato al trasbordo dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) e di giardini e parchi (codice CER 20.02.01) dagli automezzi della raccolta stradale a quelli per il trasporto a medio e lungo raggio. Le superfici sono pavimentate in calcestruzzo industriale e dotate di canalette per la raccolta dei liquidi inquinanti e loro convogliamento in una vasca stagna;
 - AREA E – *AREA A SERVIZIO DELLA STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA* (p.ed. 438/1): area per il transito degli automezzi e lo stazionamento dei container gestiti nella stazione di trasferimento della sostanza organica, sia vuoti che pieni (coperti) in attesa di essere caricati sugli automezzi per il trasporto agli impianti di destino;

- AREA F – *PIAZZALE STERRATO* (p.ed. 394): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
- AREA G – *PIAZZALE ASFALTATO E MANUFATTO IN LEGNO* (p.ed. 394): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;

b) la presente autorizzazione consente di gestire lo stoccaggio, la selezione e l'eventuale raggruppamento dei rifiuti riportati nelle seguenti tabelle:

AREA A – CAPANNONE (p.ed 395):

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ ISTANTANEA (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
08 03 18	Toner per stampa esausti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	20	R13 – D15	big-bag in container
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	5	R13 – D15	big-bag in container
10 01 03	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	5	R13 – D15	big-bag in container
15 01 04	Imballaggi metallici	10	R13	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	30	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 01 11*	Imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	6	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
16 01 07*	Filtri dell'olio	2	R13 – D15	cassonetto, container o cassa
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose	1	R13 – D15	cassa
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	5	R13	cassa
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	5	R13	container
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	15	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	16	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	25	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	10	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
20 01 10	Abbigliamento	36	R13	cassonetto, campana, big-bag, container, roll o cassa
20 01 13*	Solventi	1	R13 – D15	cassa
20 01 14*	Acidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 19*	Pesticidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 25	Oli e grassi commestibili	5	R13	cassa
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	3	R13	cisterna con doppia camera

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ ISTANTANEA (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	5	R13 – D15	cassa
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	2	R13 – D15	cassa
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	3	R13 – D15	cassa
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	1	R13 – D15	cassa
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	1	R13 – D15	cassa, cassonetti, big-bag
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	10	R13 – D15	cassa, cassonetti, big-bag
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160601* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	10	R13	cassa
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20	R13	cassa
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	20	R13 – D15	big-bag, container o cassa
20 01 23*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione – 1.2 Frigoriferi – 1.3 Congelatori – 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e deposito di alimenti – 1.17 Apparecchi per condizionamento come definiti da D.M. 2 gennaio 2003 	10	R13	a terra
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1.5 Lavatrici – 1.6 Asciugatrici – 1.7 Lavastoviglie – 1.8 Apparecchi per la cottura – 1.9 Stufe elettriche – 1.10 Piastre riscaldanti elettriche – 1.11 Forni a microonde – 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti – 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento – 1.14 Radiatori elettrici – 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani – 1.16 Ventilatori elettrici – 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria 	15	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra
20 01 35*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV E MONITOR</p>	10	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ ISTANTANEA (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3.1.1 Mainframe – 3.1.2 Minicomputer – 3.1.3 Stampanti – 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) – 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) – 3.2.3 Notebook – 3.2.4 Agende elettroniche. – 3.2.5 Stampanti. – 3.2.6 Copiatrici. – 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. – 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. – 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. – 3.2.10 Fax. – 3.2.11 Telex. – 3.2.12 Telefoni. – 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. – 3.2.14 Telefoni senza filo. – 3.2.15 Telefoni cellulari. – 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. – 4.1 Apparecchi radio. – 4.2 Apparecchi televisivi. – 4.3 Videocamere – 4.4 Videoregistratori. – 4.4 Registratori hi-fi. – 4.6 Amplificatori audio. – 4.7 Strumenti musicali. – 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. – 5.1 Apparecchi di illuminazione. <p>Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185</p>	15	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ ISTANTANEA (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 21*	“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE – 5.2 Tubi fluorescenti. – 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. – 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. – 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.	3	R13	secondo fornitura circuito RAEE
	Totale capacità rifiuti pericolosi	108		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	234		
	Totale capacità di stoccaggio	342		

* rifiuto pericoloso

- (1) RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. l), del D.Lgs. 49/2014).

AREA B.1 (TETTOIA) + AREA B.2 (DEPOSITO COMPARTIMENTATO COPERTO) (p.ed. 395):

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	70	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	120	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 02	Imballaggi in plastica	90	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 03 17 02 01 20 01 38	Imballaggi in legno Legno Legno	30	R13 – R12	Raggruppamento in container o a terra in area compartimentata
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	60	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	200	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 07	Imballaggi in vetro	200	R13	container o a terra in area compartimentata
16 01 03	Pneumatici fuori uso	30	R13	container o a terra in area compartimentata
17 02 02 20 01 02	Vetro Vetro	20	R13 – R12	Raggruppamento in container o a terra in area compartimentata
17 02 03 20 01 39	Plastica Plastica	60	R13 – R12	Raggruppamento in container o a terra in area compartimentata
17 04 07 20 01 40	Metalli misti Metalli misti	30	R13 – R12	Raggruppamento in container o a terra in area compartimentata
17 06 04 17 08 02 17 09 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* Rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	150	R13 – R12	Raggruppamento in container o a terra in area compartimentata
20 01 01	Carta e cartone	140	R13	container o a terra in area compartimentata
20 01 11	Prodotti tessili	30	R13	cassonetto, campana, big-bag, container, roll o cassa
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	200	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale	100	R13	a terra
20 03 07	Rifiuti ingombranti	140	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
	Totale capacità rifiuti pericolosi	0		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	1.670		

AREA D (STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA) (p.ed. 438/1 parte):

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	100	R13	Container stagno, vasca stagna o semirimorchio stagno
20 02 01	Rifiuti biodegradabili di parchi e giardini	100	R13	Container stagno, vasca stagna o semirimorchio stagno
	Totale capacità rifiuti pericolosi	0		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	200		

c) la potenzialità complessiva autorizzata del Centro integrato è pari a **19.400 t/anno**;

- d) possono essere stoccati i rifiuti conferiti dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie, sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, mentre nelle aree aventi funzione di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento possono essere conferiti soltanto i rifiuti raccolti dal gestore del servizio pubblico nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza;
- e) l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto deve tenere conto dello stato di attuazione del "*Programma di gestione dei rifiuti*" adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5;
- f) all'interno di una stessa unità di deposito (container o cumulo) possono essere raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato nella precedente tabella "AREA B – TETTOIA", purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l'impianto di destino per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico, con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- g) è vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- h) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera i);
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il costante controllo di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro non deve risultare incustodito;
- i) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali; nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- j) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra alla lettera h), in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera i);

- k) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- l) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- m) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 e modificate con deliberazione n. 11971 del 30 ottobre 1998, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- n) qualora l'eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container effettuato nell'AREA B1 e nell'AREA B2 comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito ("AREA C") o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:
- al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;
 - in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;
- o) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- p) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- q) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- r) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- s) i rifiuti di scarto che decadono dall'attività di *selezione* sopra descritta, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- t) gli stoccaggi dei rifiuti devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
- u) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- v) le unità di deposito devono essere opportunamente contrassegnate con etichette e targhe, apposte sui recipienti o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13 come dalla documentazione di trasporto in entrata) e le eventuali caratteristiche di pericolo degli stessi;
- w) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- x) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- y) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate;**
- z) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
- aa) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- ab) i rifiuti stoccati nelle aree "C" e "F" devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento tramite container/contenitori **a tenuta e dotati di coperchio;**
- ac) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- ad) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ae) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- af) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ag) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;

- ah) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo raggruppamento (operazioni R13 – R12) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare, anche previo raggruppamento (operazioni D15 – D13) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data del primo deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- ai) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- aj) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli;
- ak) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 2

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
ZONA TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA (AREE “D” e “E”)	D1 Scarico e carico FORSU (EER 20.01.08) 4.800 t/anno	NH3 (Ammoniaca) H2S (Acido solfidrico) COV (Composti organici volatili)	Lavorazione in ambiente compartimentato Chiusura di portoni e container a fine carico.
CAPANNONE (AREA “A”)	D2 Scarico e carico inerti da demolizioni (EER 17.01.07) 100 t/anno	Polveri totali	Ridotta altezza di caduta in fase di scarico

Prescrizioni

- Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** della nuova attività autorizzata che dà luogo alla nuova emissioni in atmosfera in forma diffusa **D2**, la Comunità, **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Borgo Lares (TN) territorialmente competente la **data di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Comunità deve esercire il Centro integrato secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti; in ogni caso la Comunità deve esercire il Centro integrato in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e nelle successive integrazioni;
- la permanenza delle frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) all'interno dell'AREA D **non può superare le 72 ore dal conferimento**;
- i container da conferire ad altri impianti autorizzati e provvisoriamente stoccati sui piazzali esterni devono essere mantenuti chiusi;
- i container dei rifiuti urbani biodegradabili devono essere mantenuti costantemente chiusi, ad esclusione delle operazioni di scarico e/o trasferimento mediante polipo;
- i container da conferire ad impianti autorizzati ed eventualmente stoccati sul piazzale esterno (“AREA E”) devono essere mantenuti chiusi;
- i piazzali per lo stoccaggio dei rifiuti, nonché le aree soggette al transito di veicoli, devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite ogni volta lo si renda necessario;
- la Comunità è tenuta ad eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- la Comunità è tenuta ad inumidire periodicamente i rifiuti polverulenti, al fine di contenere le emissioni in atmosfera di polverosità diffusa;

- j) la Comunità deve imporre la copertura del carico dei veicoli in entrata ed in uscita dal Centro integrato che trasportano rifiuti polverulenti;
- k) deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti, con riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- l) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni


Rifiuti


Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:


- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla tenuta degli schedari Allegato 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
- 5) all'iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006);
- 6) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49);
- 7) alla comunicazione al Settore autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.


Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

- 

DELIMITAZIONE CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO (Per i dettagli si veda la TAV. 2)
- 

DELIMITAZIONE DISCARICA BERSAGLIO DI ZUCLO
- 

AREA D (STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA) (Per i degli si veda la TAV. 3)
- 


AREA E (AREA A SERVIZIO DELLA STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA)




TAV. 2 PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO e CRZ DI ZUCLO


Febbraio 2025

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE SOSTANZIALI



- DELIMITAZIONE CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO
- AREA A (CAPANNONE)
- AREA B (B.1 TETTOIA) + (B.2 DEPOSITO COMPARTIMENTATO COPERTO) + (B.3 AREA STOCCAGGIO IN CONTAINER)
- AREA C (SPAZIO DI MANOVRA E PARCHEGGIO CONTAINER)





COMUNITÀ
DELLE
GIUDICARIE

CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO (TN)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INTEGRAZIONE CENTRO RACCOLTA ZONALE E STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA
PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO - area nord - scala a vista

ALLEGATO D

☒ DELIMITAZIONE AREA
☐ AREA F
☐ AREA G

- DELIMITAZIONE CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO
- DELIMITAZIONE DISCARICA BERSAGLIO DI ZUCLO
- AREA D (STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA)
- AREA E (AREA A SERVIZIO DELLA STAZIONE TRASFERIMENTO SOSTANZA ORGANICA)
- SIGLA D1 EMISSIONI IN ATMOSFERA
- SIGLA D2 EMISSIONI IN ATMOSFERA

